

In tema di ordinamento della professione di psicoterapeuta

Giorgio Pes, Milano

Premessa

Come tutti sanno, nel nostro ordinamento l'esercizio di determinate professioni è subordinato a specifiche abilitazioni rilasciate dallo Stato: l'esercizio abusivo di tali professioni costituisce reato ai sensi dell'art. 348 cod. pen. ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. Con tale norma (1) lo Stato intende garantire la propria potestà esclusiva di abilitare i privati all'esercizio di determinate professioni (2).

Al riguardo giova chiarire che esercita abusivamente la professione per la quale è richiesta l'abilitazione non solo chi è sprovvisto di qualsiasi titolo per esercitarla legittimamente ma anche chi, pur essendo abilitato, non ha adempiuto a formalità necessario come l'iscrizione nell'albo quando è espressamente prevista dalla legge o quando il professionista è incorso nell'interdizione o nella sospensione dall'esercizio professionale, quali pene accessorie o sanzioni disciplinari.

Nel nostro ordinamento le professioni per le quali è richiesta l'abilitazione e la relativa iscrizione nell'albo sono molteplici (3).

Con la proposta di legge n. 2976/IX legislatura, già approvata dal Senato della Repubblica, si aggiunge all'elenco la professione di « psicologo » e *sembra* che si intenda aggiungere anche quella di « psicoterapeuta »; senonché tale seconda professione, sebbene disciplinata nel progetto di legge, è considerata implicita nella professione di psicologo e in quella di medico. Di conseguenza per essa non è prevista né l'abilitazione (sostituita nel progetto di legge da una specializzazione in qualsiasi ramo della psicologia) né l'albo (in luogo del quale si istituisce un elenco speciale all'interno dell'albo degli psicologi, in cui possono essere iscritti i laureati sia in psicologia sia in medicina).

L'ammettere indifferentemente psicologi e medici all'esercizio della psicoterapia, purché iscritti nei rispettivi albi, significa che il legislatore considera tale disciplina in rapporto di *specie* a *genere* rispetto alla « psicologia » e alla « medicina », e che la formazione richiesta per esercitare quella professione sarebbe già implicita nel bagaglio culturale che si presume acquisito dai laureati in psicologia e in medicina.

Trattasi di un grossolano errore: occorre infatti considerare che la professione di psicoterapeuta, pur avendo ovvie connessioni con la psicologia e con la psichiatria, è una professione a se stante, che merita una disciplina autonoma, se non addirittura non merita alcuna disciplina per le ragioni che si vedranno subito.

Un altro errore di valutazione, che a nostro modo di vedere si trova alla base della proposta di legge in esame, consiste nel ritenere che per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia sufficiente una preparazione accademica. Infatti, l'unico requisito richiesto dalla proposta di legge per l'esercizio di quell'attività è il possesso di un titolo accademico o rilasciato da un istituto convenzionato con le Università (e cioè, di un titolo che, pur essendo rilasciato da una delle

« Scuole » tradizionali di psicoterapia, è subordinato alla frequenza di un corso da seguirsi sotto le direttive delle Università e previo convenzionamento con le medesime), mentre, come è noto, l'idoneità alla professione di psicoterapeuta si acquisisce attraverso un faticoso e complesso « training », il cui esito favorevole è comunque condizionato al possesso, da parte del candidato, di particolari attitudini e qualità personali.

Scopo di queste note è di passare in rassegna le singole norme contenute nella proposta di legge, le quali direttamente o indirettamente riguardino l'esercizio delle attività psicoterapeutiche.

1) *Formazione richiesta per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche.*

a) *Generalità*

L'art. 3, 1° comma, della proposta di legge stabilisce che « l'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una *specificata formazione professionale*, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del DPR 10.3.82, n. 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, che siano convenzionati con le Università secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale ». L'impiego della locuzione " attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche » pone di per sé qualche problema: il primo consiste nel l'accertare quali siano tali attività, dal momento che il significato di quella locuzione non è affatto pacifico (4); il secondo (ammesso che il primo possa essere risolto) sta nello stabilire se fra i tanti indirizzi psicoterapeutici, compresi quelli analitici, di sicuro fondamento scientifico (freudiano, junghiano, adleriano, kleiniano, behaviorista, cognitivista, gestaltiano, relazionale, di coppia e così via

dicendo) rientrino altri indirizzi aventi scarsa base o nessuna base scientifica (5).

Il terzo problema consiste nel l'accertare se sia o meno ammissibile che le attività non psicoterapeutiche (analisi didattiche, controlli, supervisioni, tenuta o direzione di corsi di psicoterapia analitica o di psicoanalisi, ecc.), possano essere svolte da chi non è iscritto nell'albo degli psicologi.

b) Specifica formazione professionale

Dalla lettura dell'articolo in esame sembra ravvisabile l'esigenza avvertita dal legislatore secondo la quale il primo requisito per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche sia una « specifica formazione professionale » (gli altri requisiti sono indicati nel successivo art. 5).

Secondo il legislatore, tuttavia, essa non consiste affatto in un « training » riguardante la stessa psicoterapia (condotto da organismi competenti e da essi stessi verificato) ma si otterrebbe mediante specializzazione almeno quadriennale *in uno dei rami della psicologia* sempre che tale specializzazione si consegua:

— presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del DPR 10.3.82, n. 162 (6);

— ovvero presso istituti riconosciuti dallo Stato e convenzionati con le Università secondo modalità da stabilirsi (con decreto ministeriale sentito il Consiglio universitario nazionale).

La cosiddetta « specifica formazione professionale » sarebbe dunque da acquisire non necessariamente in psicoterapia (anche perché questa non è materia di insegnamento universitario) (7) ma mediante titoli accademici o, come si è già detto, rilasciati da istituti riconosciuti dallo Stato, quali le Società freudiane, junghiane, adleriane ecc., sotto la supervisione accademica.

Ma l'incongruenza e la contraddittorietà della norma è data dal fatto che, mentre per un verso si riconosce che la psicoterapia non può essere esercitata se non

da chi abbia una « specifica formazione professionale » (e dovrebbe intendersi, ovviamente, *nel campo della stessa psicoterapia*), per altro verso si ritiene che tale requisito consista nel conseguimento di un titolo accademico « in uno ' qualsiasi ' dei rami della psicologia » anche ove questo nulla abbia a che fare con la psicoterapia (quale, ad es., la psicologia sperimentale, quella dinamica, animale, sociale, fisiologica, della percezione, del lavoro, delle organizzazioni, dell'orientamento professionale e così via dicendo).

È pur vero, come si diceva, che fra i corsi quadriennali di specializzazione sono compresi quelli tenuti dagli istituti riconosciuti dallo Stato; ma tale lodevole intenzione del legislatore è immediatamente vanificata dal fatto che non solo non si tiene in alcun conto l'analisi personale e l'analisi didattica del candidato psicoterapeuta ma non si tiene altresì conto della sua attitudine in relazione alle sue personali qualità; viceversa, si subordina l'apporto di tali istituti alla volontà e alla supervisione delle autorità accademiche (che danno ben poche garanzie di competenza nella materia in questione).

Comunque, le norme sulla « specifica formazione professionale » non sono neppure di immediata applicazione: il 2° comma dell'art. 3 stabilisce infatti che « le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Vale a dire che nel corso di quell'anno la psicoterapia potrà essere esercitata da psicologi e medici sforniti del diploma di specializzazione (ritenuto qualificante per la formazione professionale degli psicoterapeuti), e che, ove lo Stato non provveda entro quel termine (8) a riconoscere gli istituti di cui al primo comma o il Consiglio nazionale universitario non esprima il proprio parere sulle convenzioni che quegli istituti devono stipulare o infine le convenzioni stesse non siano state stipulate, la norma in questione non troverà applicazione.

Si aggiunga che, sul piano logico, la norma è in dubbia applicabilità, essendo questa condizionata a eventi

futuri e incerti, quali, come s'è appena detto, il riconoscimento degli istituti da parte dello Stato, la stipulazione delle convenzioni con le università, il parere del Consiglio nazionale universitario.

2) Requisiti per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche

L'art. 5 della proposta di legge stabilisce quali sono gli altri requisiti richiesti per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche (9), e cioè:

- a) il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato;
- b) l'essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

La precisazione secondo la quale l'abilitazione deve essere conseguita mediante l'esame di Stato è superflua, non esistendo altri mezzi per conseguirla, secondo quanto stabilito dall'art. 2, 1° comma. Ma anche l'indicazione dello stesso requisito dell'abilitazione è superflua, dal momento che l'iscrizione nell'albo degli psicologi o in quello dei medici non può avvenire se non previa abilitazione. Bastava pertanto indicare, come requisito, l'iscrizione in uno dei due albi o in entrambi, sebbene anche quest'ultimo punto sia a sua volta superfluo: infatti, se è sufficiente l'iscrizione in un albo, a maggior ragione l'iscrizione in due albi costituisce requisito per l'esercizio di quella attività. Per concludere sul punto, si può affermare che:

— sul piano tecnico la norma è male formulata perché contiene locuzioni pleonastiche. Sarebbe sufficiente che essa si limitasse ad indicare, quale ulteriore requisito per l'esercizio delle attività psicoterapeutiche (oltre la « specifica formazione professionale »), la iscrizione in uno degli albi sopra menzionati;

— secondo la stessa norma l'esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta si configura nel caso in cui il soggetto non sia iscritto in uno degli albi sopra citati; e trascorso l'anno dalla data di entrata in vigore della legge (sempre che si siano verificate tutte

le condizioni previste dal 1° comma dell'art. 3), ove egli non sia in possesso di un diploma di specializzazione in un qualsiasi ramo della psicologia. Tuttavia, come si vedrà subito, l'esercizio abusivo non si configura ove il soggetto non sia iscritto nell'elenco speciale di cui al successivo art. 6.

3) Attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia

Il 2° comma dell'art. 5, stabilisce che « non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia ». Trattasi di una norma di salvaguardia nei confronti della categoria degli psicologi, ispirata tuttavia all'esigenza di tutelare interessi corporativi (10).

4) Istituzione dell'elenco speciale degli psicoterapeuti

Con l'art. 6, 1° comma, della proposta di legge si istituisce l'albo degli psicologi; con il 2° comma dello stesso articolo si dispone che all'interno di quell'albo « è istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ». Come si è detto più volte tali requisiti sono:

- a) il possesso di un titolo di specializzazione universitaria o rilasciato da un istituto convenzionato con le università;
- b) l'iscrizione nell'albo degli psicologi o in quello dei medici.

Poiché l'elenco speciale fa parte dell'albo degli psicologi, è evidente che i medici iscritti in quell'elenco sono anche iscritti nell'albo degli psicologi. La norma stabilisce che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti *devono* essere iscritti nell'elenco speciale in questione: non è chiaro tuttavia se si tratta

di un *dovere* imposto agli organi di governo dell'Ordine (ove ne ricevano richiesta dagli interessati) ovvero se si tratti di un *onere* di questi ultimi, nel senso che, qualora non richiedano l'iscrizione, sarebbe ad essi vietato l'esercizio della professione di psicoterapeuta, salva la sanzione prevista dall'art. 348 cod. pen. cit.

L'interpretazione più corretta dovrebbe essere quest'ultima, date le finalità che il legislatore sembra proporsi; senonché, dall'esame del sistema normativo ora descritto, risulta che, *non essendo l'iscrizione nell'elenco speciale compresa fra i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di psicoterapeuta e indicati dall'art. 5, 1° comma*, essa non è tassativamente richiesta per lo svolgimento di quella attività e che, in mancanza, non si configura l'ipotesi di esercizio abusivo di professione.

Consegue altresì che la locuzione « devono essere iscritti » è un mero comando rivolto agli organi di governo dell'Ordine, i quali, in presenza di una richiesta dell'interessato, sono tenuti a provvedere, previa verifica meramente cartolare del possesso dei due requisiti stabiliti dalla legge. Ma poiché il primo dei requisiti è richiesto solo dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge, l'elenco in questione non potrà essere istituito se non dopo un anno da quella data e sempre che si verifichino tutte le condizioni previste dall'art. 3, 1° comma (in attesa che trascorra l'anno o il tempo richiesto per rendere applicabile la norma sulla istituzione dell'elenco speciale, non avrebbe alcun senso istituire un elenco di coloro che sono in possesso del solo requisito della iscrizione in uno dei due albi).

Frattanto, la psicoterapia potrà essere esercitata indipendentemente dal possesso del diploma di specializzazione, e cioè, per il solo fatto di essere iscritti nell'albo degli psicologi o in quello dei medici.

Si aggiunga che, mancando norme di coordinamento fra quelle sulla tenuta, rispettivamente, dell'albo degli psicologi e dell'albo dei medici, le eventuali variazioni del secondo, che comportino la perdita temporanea o

permanente dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco speciale (ad es. in seguito a sospensione o cancellazione) non saranno registrate nello stesso elenco speciale, con la conseguenza che il medico psicoterapeuta sospeso o cancellato dall'albo dei medici resterà iscritto nell'elenco speciale.

5) *Cenni sulle esperienze straniere*

in tema di attività psicoterapeutiche gli ordinamenti dei Paesi ad industrialismo avanzato sono caratterizzati fondamentalmente dall'assenza di disciplina giuridica, per lo meno nel senso inteso dalla proposta di legge in esame (fanno eccezione il Canton Ticino e, in parte, la Germania Federale).

Alla maggior parte di essi è comune la distinzione fra psicologia e medicina da un lato e psicoterapia dall'altro.

Sulla base della documentazione disponibile (11), si danno ora brevi cenni sullo stato di elaborazione della materia cui si era pervenuti nel 1984 in Francia, Gran Bretagna, Germania Federale, Stati Uniti e Svizzera.

a) *Francia*

La pratica psicoterapeutica non è legalmente disciplinata. Ciascuna « Scuola » organizza e definisce la propria impostazione parallelamente e indipendentemente dagli studi universitari e da qualsiasi riferimento allo stato professionale (12).

b) *Gran Bretagna*

Per la psicoterapia non è previsto l'albo professionale (non è previsto nemmeno per gli psicologi) mentre all'interno del servizio ospedaliero esistono ruoli per psichiatri e ruoli del tutto separati per psicologi clinici.

La British Psychological Society, ha riconosciuto l'esigenza di proteggere il pubblico da condotte professionali scorrette nonché di mantenere un alto livello di competenza professionale, ma ha tuttavia negato che tali scopi si possano raggiungere mediante l'istituzione di un albo degli psicoterapeuti (13).

D'altra parte, la stessa Società (con un documento elaborato in occasione di una recente proposta di legge sulla istituzione dell'albo) ha affermato che tale istituzione sarebbe molto problematica, dal momento che non esiste accordo sul genere di addestramento che deve possedere uno psicoterapeuta. La stessa Società è tuttavia dell'opinione che in luogo dell'albo sia istituito un elenco informativo riguardante solo il settore privato e che, quand'anche dovesse essere istituito l'albo, il suo organo di governo dovrebbe avere una base assai ampia e rappresentativa di tutti coloro che esercitano la psicoterapia.

Sempre secondo la Società occorre inoltre garantire che l'organo di governo dell'albo sia competente in tutti i settori delle terapie psicologiche, includendo i rappresentanti delle varie società psicoteraeutiche. La società auspica inoltre che la legge sulla istituzione dell'albo disponga revisioni periodiche dell'albo stesso, anche su iniziativa del ministro competente, sentite le principali associazioni professionali.

Per concludere sul punto, la British Psychological Society esprime, sul progetto di legge istitutiva dell'albo degli psicoterapeuti, il seguente avviso:

- l'iscrizione dovrebbe essere informativa;
- dovrebbe riguardare solamente il settore privato;
- la legge dovrebbe consentire all'organo di governo dell'albo di costituirsi su una base di larga rappresentatività;
- le domande d'iscrizione dovrebbero essere esaminate da comitati di controllo composti da specialisti largamente autonomi;
- il numero dei titoli da iscrivere dovrebbe essere limitato (psicoterapeuta psicanalitico; psicoterapeuta comportamentale ecc.);
- dovrebbero essere previste revisioni regolari, au-

tonomamente condotte, sugli effetti prodotti dalla legge.

e) Germania Federale

Non esiste l'albo degli psicoterapeuti, sebbene sia prevista una revisione legislativa relativa all'impiego della psicoterapia nelle attività mediche (14).

Attualmente solo i medici abilitati possono svolgere attività psicoterapeutiche pur essendo consentito ai cosiddetti « medici empirici » di ottenere, mediante un procedimento semplificato, l'autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore della psicoterapia. Tale procedimento consiste nella presentazione del diploma di laurea e degli attestati relativi al « training » di psicoterapia effettuato durante e dopo gli studi.

d) Stati Uniti d'America

Non esiste regolamentazione giuridica della psicoterapia; esistono tuttavia numerosi Stati nei quali lo svolgimento dei servizi psicologici (comprensivi delle attività psicoterapeutiche) è disciplinato da « leggi di abilitazione » (che impongono il possesso di titoli di studio) ovvero da « leggi di certificazione » (per le quali occorre possedere attestati di « training » e di esperienza professionale). (15).

Gli psicoterapeuti che svolgono la loro attività senza essere in possesso di quei titoli rispondono nei confronti dei pazienti per il risarcimento del danno. La American Psychological Association ha emanato un complesso codice di comportamento a cui i professionisti che svolgono i servizi psicologici si attengono (salvo sempre il risarcimento del danno nei confronti del paziente). Esistono elenchi informativi di psicoterapeuti a disposizione dell'utenza.

e) Svizzera

Nella Confederazione Elvetica solo il Canton Ticino ha disciplinato giuridicamente la psicoterapia (insieme

alla professione di psicologo) (16): il regolamento 4.9.1979 indica espressamente che cosa debba intendersi per « psicoterapia » (nel senso che il regolamento non si applica ai professionisti che esercitano attività professionali diverse dalla psicoterapia, quali la psicanalisi non terapeutica, l'analisi didattica ecc.), e indica i titoli che danno diritto all'iscrizione nell'albo, nonché la composizione della commissione incaricata di valutarli ai fini dell'iscrizione (17).

Considerazioni conclusive

La proposta di legge in esame è intesa a disciplinare la professione di psicologo e ad istituirne il relativo albo; con l'occasione si consente agli psicologi e ai medici (e solo ad essi) di esercitare la psicoterapia, senza istituire un albo separato per tale professione, e cioè senza considerarla meritevole di una separata disciplina. Viceversa, si istituisce uno « speciale elenco », all'interno dell'albo degli psicologi, in cui iscrivere gli psicoterapeuti: dall'analisi delle norme risulta che tale iscrizione non è obbligatoria (18) e che per ottenerla non è comunque richiesta alcuna garanzia di preparazione professionale né di esperienza.

Consegue che la proposta di legge in esame non raggiunge lo scopo che il legislatore si propone (o che apparentemente si propone) cioè quello di garantire all'utente la qualità della prestazione; viceversa, il progetto di legge si limita a favorire interessi corporativi.

Si aggiunga che la disciplina giuridica della psicoterapia pone di per sé problemi di difficile soluzione, come testimoniano le molteplici esperienze straniere. Se è vero infatti che è necessario garantire all'utenza la qualità delle prestazioni è anche vero che la verifica sull'attitudine degli psicoterapeuti non è possibile sulla base di parametri prestabiliti in astratto.

Consegue che, come suggeriscono la British Psychological Society e altri organismi stranieri, è auspicabile che la psicoterapia sia esente da disciplina giuridica, al fine di non bloccare l'evoluzione scienti-

fica e di non limitarne la libertà di esercizio e di sperimentazione; potrebbe tuttavia restare salva la pubblicazione di elenchi informativi indicanti la qualità professionale degli iscritti, elenchi da gestirsi prevalentemente da parte delle associazioni professionali e da sottoporsi a revisioni periodiche.

Tuttavia, ove si ritenga indispensabile l'intervento dello Stato in un settore così delicato, mediante l'istituzione di un albo professionale, è necessario che la psicoterapia sia considerata separatamente dalle professioni di medico o di psicologo, che ne siano esattamente definiti la natura e i limiti (e cioè che si dica espressamente se in essa siano o meno compresi la psicanalisi o altre tecniche analitiche non terapeutiche come l'analisi didattica, il controllo, la supervisione, la ricerca, l'insegnamento e così via dicendo), che si esiga una specifica preparazione professionale verificabile dalle « Scuole » depositario della grande cultura psicoterapeutica, che ad esse si lasci ampio spazio non solo nella formazione professionale dei candidati, ma anche nel controllo del loro lavoro e del permanere in essi dei requisiti richiesti per il corretto svolgimento della loro attività professionale.

A tal fine è auspicabile che l'esercizio della psicoterapia non solo prescinda dal tipo di diploma universitario richiesto, quale presupposto culturale, dalla proposta di legge in esame (e cioè, che sia ammessa non solo la laurea in psicologia o in medicina, ma anche quella in filosofia, in sociologia, in antropologia e così via dicendo) ma sia altresì condizionato al possesso di una specifica formazione professionale (non certo nel senso inteso dal progetto di legge) nonché di una particolare attitudine, verificabile da commissioni i cui componenti siano in prevalenza designati dalle « Scuole » di psicanalisi.

(1) L'art. 348 cod. pen. è compreso nel Titolo II, Capo II, dello stesso codice, riguardante i delitti commessi dai privati contro la pubblica amministrazione.

Oggetto generico della tutela penale in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione è l'interesse concernente il normale funzionamento e il prestigio dei pubblici poteri in senso lato, in relazione a determinati atti o rapporti posti in essere non solo dagli organi degli stessi poteri pubblici (esecutivo, legislativo, giurisdizionale) ma anche dai privati incaricati di pubblico servizio.

Poiché determinate professioni sono considerate di rilevanza pubblica (notaio, avvocato, medico, farmacista, veterinario, chimico, dottore commercialista, ecc.), l'autorizzazione ad esercitarle (abilitazione) equivale al conferimento della funzione di « ausiliario » della pubblica amministrazione. Ciò spiega perché il delitto di esercizio abusivo di professione è rubricato fra i delitti contro la pubblica amministrazione.

(2) Manzini, *Istituzioni di diritto penale italiano*, Padova, 1949, II, p. 103.

(3) E cioè, quelle di: agente di cambio, architetto, attuario, avvocato e procuratore, biologo, chimico, dottore agronomo, dottore commercialista, farmacista, geologo, geometra, giornalista, ingegnere, insegnante di musica, mediatore, medico-chirurgo, notaio, perito agrario, perito commerciale, perito industriale.

(4) Le definizioni del termine « psicoterapia » sono le più varie. Fra le tante indichiamo le seguenti:

« Un'applicazione consapevole e sistematica di tecniche che derivano da determinati principi psicologici, effettuata da persone che si sono qualificate, attraverso l'addestramento e l'esperienza, per comprendere questi principi e per applicare queste tecniche, allo scopo di aiutare gli individui a modificare determinate caratteristiche personali, come sentimenti, sistema di valori, atteggiamenti e comportamenti (...) che siano ritenute non adatte all'inserimento sociale » (British Psychological Society);

« Qualsiasi attività che si serva del linguaggio per curare » (Carotenuto);

« Tutti i metodi che agiscono sull'anima o sul corpo con mezzi che sempre si rivolgono all'anima » (Jaspers);

« Il mezzo inteso a portare il paziente non ad un impossibile stato di felicità bensì di insegnargli a raggiungere stabilità e pazienza filosofica a sopportare il dolore » (Jung);

« Lo sforzo di una persona o di un gruppo di persone inteso ad attenuare deficienze o disagi influenzando lo stato mentale, le azioni e il comportamento del sofferente » (*Enciclopedia britannica*, voce « Psychotherapy »);

« L'applicazione di un trattamento fondato su basi scientifiche, a persone (e su loro richiesta) che hanno bisogno di assistenza in ordine alla risoluzione di loro personali problemi, loro conflitti o disturbi psichici, sulla base di un rapporto metodicamente elaborato, al fine di risolvere o di attenuare tali problemi, conflitti o disturbi nervosi ». (*Regolam. del Canton Ticino*, 4.9.1979, art. 2).

(5) A tale riguardo giova segnalare una curiosa sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. III Pen., 10.12.1952) con la quale si condannava il Mago di Napoli per esercizio abusivo della professione sanitaria, avendo egli trattato una paziente con metodi « psicoterapeutici » consistenti nella emissione di fluidi vitali, anche a distanza.

Ma ancora più curiosa è la requisitoria del Procuratore della Repubblica di Roma in altro processo contro lo stesso Mago di Napoli, sempre per esercizio abusivo della professione sanitaria (Archivio Penale 1955, II, p. 245), secondo cui non potevano

ravvisarsi gli estremi del reato perché l'intervento psicoterapeutico (sanitario) mediante emissione di fluido vitale a distanza, era stato autorizzato da un medico (stipendiato dal Mago), in conformità a quanto implicitamente suggerito con la precedente sentenza della stessa Corte. Da quanto precede risulta che, secondo l'interpretazione data dalla nostra magistratura al termine « psicoterapia », fra le attività psicoterapeutiche rientrano le pratiche magiche; consegue che, ai sensi dell'art. 3 del progetto di legge (il quale, come s'è detto, non indica espressamente quale sia il significato di quel termine), la magia è compresa fra le attività psicoterapeutiche.

(6) Concernente, tra l'altro, il riordinamento delle scuole di specializzazione (per il conseguimento, dopo la laurea, di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di « specialista », come il titolo richiesto dalla norma ora in esame).

(7) Nella tabella allegata al DPR 6.2.1985, n. 216, recante l'elenco delle materie di insegnamento nel corso di laurea in psicologia, fra gli insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità è compreso tuttavia l'insegnamento di « psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale ».

(8) Trattasi infatti di un termine meramente indicativo.

(9) Mentre l'art. 3 si riferisce alle « attività psicoterapeutiche » considerate nella loro pluralità, l'art. 5 impiega la stessa locuzione al singolare: deve ritenersi che si tratta di una svista del legislatore e che, pertanto, la norma in esame si riferisca a tutte le attività in questione.

(10) Il significato della norma è semplice solo in apparenza. Essa infatti deroga al divieto di esercitare la professione di psicologo ai non iscritti nel relativo albo, secondo quanto stabilito dall'art. 2; vale a dire che essa attenua il divieto stesso, limitandolo ai *non laureati* in psicologia e non anche ai *non abilitati* (e cioè consentendo ai medici psicoterapeuti laureati anche in psicologia, ma non abilitati nella stessa materia, di svolgere attività professionali proprie degli psicologi). La norma tuttavia ha una sua giustificazione ove si consideri che i medici psicoterapeuti (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 6 e del quale si parlerà subito) sono automaticamente iscritti anche nell'albo degli psicologi (proprio in quanto compresi nell'elenco speciale istituito all'interno di quell'albo) e, come tali, sarebbero autorizzati, ai sensi dell'art. 2, ad esercitare la professione di psicologo.

Da quanto precede risulta cioè che i medici psicoterapeuti (iscritti nell'elenco speciale) non possono esercitare attività professionale in campi diversi dalla psicoterapia (e propri della professione di psicologo) se non sono laureati anche in psicologia.

Viceversa, ove lo siano, possono esercitare la professione di psicologo *anche se non abilitati in psicologia*, in deroga all'art. 2 citato.

(11) Senato della Repubblica, Servizio studi. Settore socioculturale: *La formazione e l'attività professionale dello psicologo in alcune esperienze straniere*, a cura di Filippo Luzi, Roma, ottobre, 1984.

(12) Senato della Repubblica, op. cit., p. 23.

(13) *Ibidem*, p. 281 e segg.

(14) *Ibidem*, p. 310.

(15) *Ibidem*, p. 368 e segg.

(16) *Ibidem*, p. 469.

(17) Si trascrivono le norme più significative contenute del regolamento del Canton Ticino:

Art. 2

1. L'attività di psicoterapeuta consiste nell'applicazione di un trattamento, fondato su basi scientifiche, a persone (e su loro richiesta) che hanno bisogno di assistenza in ordine alla risoluzione di loro personali problemi, loro conflitti e disturbi psichici, sulla base di un rapporto metodicamente elaborato, al fine di risolvere o di attenuare tali problemi, conflitti o disturbi nervosi.
2. Si applica il disposto del successivo art. 3, 4° comma.

Art. 3

1. L'esercizio dell'attività di psicologo e di psicoterapeuta è subordinato all'autorizzazione del Dipartimento dei Servizi Sociali (in prosieguo denominato « Dipartimento »). Tale autorizzazione è concessa a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 4 e 5.
2. Chi intenda esercitare sotto controllo un'attività psicoterapeutica, allo scopo di completare la propria formazione professionale secondo quanto previsto dal successivo art. 5, lett. b), deve chiederne l'autorizzazione al Dipartimento. L'autorizzazione ha la durata di sei anni e può essere rinnovata, per comprovati motivi, sentito il parere della Commissione consultiva prevista dal successivo art. 11.
3. Il Dipartimento concede o nega l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al successivo art. 11.
4. L'autorizzazione deve indicare il settore di attività entro il quale lo psicologo o lo psicoterapeuta possono esercitare la professione.
5. L'autorizzazione, ad eccezione di quella prevista dal precedente comma 2., deve essere affissa nello studio dello psicologo o dello psicoterapeuta, al fine di consentire ai pazienti di prenderne conoscenza.
6. L'autorizzazione può essere negata o revocata se il richiedente soffre di disturbi psichici o fisici incompatibili con l'esercizio della professione.
7. In mancanza di autorizzazione sono vietate tutte le attività indicate dai precedenti articoli 1 e 2, qualunque sia la denominazione ad esse attribuita.
8. Sono salve le disposizioni dell'art. 21 della legge sanitaria (concernenti la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sanitaria per condanna penale o sanzione disciplinare).

Art. 5

1. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) diploma di laurea o di scuola universitaria (« licenza universitaria ») in psicologia o corso di laurea equipollente, conseguiti in una università svizzera ovvero diplomi equipollenti conseguiti in università straniere. In tale secondo caso deve essere allegato il piano dettagliato dei corsi frequentati e degli esami sostenuti nonché il relativo punteggio;
 - b) certificati di formazione psicoterapeutica attestanti l'acquisizione di una formazione psicoterapeutica basata su un metodo scientifico riconosciuto. Tale formazione deve consistere nella appropriata applicazione del metodo scelto, sia nei confronti dello stesso richiedente sia, sotto adeguato controllo, nei confronti di altri soggetti;

— due anni di tirocinio clinico-pratico in istituzioni università-rie o cantonali, eseguito nel corso della formazione professionale, ovvero, un anno di tirocinio clinico-pratico in istituzioni universitarie o cantonali, eseguito dopo il termine della formazione specifica.

Art. 6

La concessione dell'autorizzazione implica l'iscrizione d'ufficio nell'albo delle arti sanitarie.

Art. 7

Agli psicologi e agli psicoterapeuti è vietato prescrivere o somministrare farmaci.

Art. 9

1. Prima di iniziare il trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare per iscritto il paziente a sottoporsi a visita sanitaria da parte di un medico munito di abilitazione cantonale, allo scopo di:

- a) escludere che sia portatore di componenti etiologiche di natura organica o ad evoluzione psico-organica;
- b) favorire eventuali interventi specialistici in caso di sintomatologia di natura psicosomatica;
- e) intervenire con trattamento di tipo farmacologico.

2. Il disposto del precedente comma 1 non si applica se il paziente è direttamente inviato alla psicoterapia da un medico munito di abilitazione cantonale.

2. In caso di sopravvenute complicazioni lo psicoterapeuta e lo psicologo sono tenuti ad invitare senza indugio il paziente e sottoporsi a visita presso un medico munito di abilitazione cantonale.

Art. 10

1. Prima di iniziare il trattamento o le consultazioni, lo psicologo e lo psicoterapeuta devono rendere note al paziente le tariffe e gli onorar!.

2. Lo psicoterapeuta e lo psicologo devono formare il fascicolo personale del paziente, contenente l'indicazione delle sue generalità, della diagnosi, del tipo di trattamento, delle date di inizio e di cessazione del trattamento stesso, delle date di ciascuna seduta.

3. Tale documentazione deve essere conservata per la durata di dieci anni dalla data di cessazione del trattamento.

Art. 11

1. Il Dipartimento costituisce una Commissione consultiva incaricata di:

- a) esprimere parere su tutte le domande di autorizzazione ad esercitare la professione di psicologo o di psicoterapeuta, e, in particolare, di valutare, sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, la formazione professionale dei richiedenti, considerate le esigenze relative alla formazione corrispondente al loro particolare orientamento scientifico, in conformità a quanto indicato dai rispettivi specialisti preposti all'orientamento professionale;
- b) valutare i titoli di studio e di tirocinio pratico presentati ai sensi degli articoli precedenti;
- e) proporre limitazioni o modifiche in ordine ai settori di attività degli psicologi e degli psicoterapeuti ed esprimere parere sui metodi di trattamento psicoterapeutico;
- d) esprimere parere su tutti i problemi concernenti l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

2. Fanno parte della Commissione:

- il medico cantonale;
- un rappresentante del Dipartimento;
- due psicologi e due psicoterapeuti designati dalle associazioni professionali;
- uno psicoterapeuta;
- uno psicologo;
- un medico specialista in psichiatria e psicoterapia. La Commissione è presieduta dal medico cantonale.

3. La Commissione può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone di comprovata competenza.

(18) Nel senso che l'esercizio della psicoterapia da parte di chi non è iscritto nell'elenco non costituisce reato.